

PALLACANESTRO COMUNICATO UFFICIALE N° 9 DEL 10 DICEMBRE 2025

SQUALIFICA TESSERATI NON ESPULSI SUL CAMPO

Si ricorda alle società che, a norma dell'art. 41 del Regolamento di Giustizia, le squalifiche non derivanti da provvedimenti di espulsione notificati dal DDG sono esecutive trascorse 24 ore dalla pubblicazione del Comunicato Ufficiale. I tesserati pertanto sono obbligati a scontare la squalifica a partire dalla prima gara in programma successiva di 24 ore alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale.

MODALITA' PARTICOLARI DI LETTURA DELLE SIGLE SUL COMUNICATO

Con la lettera "K" viene indicata la squalifica aggravata di una giornata nel caso in cui il provvedimento sia a carico del capitano della squadra (art. 2 comma 4 del Regolamento di Giustizia)

Con la lettera "S" viene indicata la squalifica automatica in seguito al provvedimento di doppia ammonizione preso dal DDG nei confronti di un tesserato

Under 10

Ammonizioni a carico delle società

ARDOR BOLLATE: CON DIFFIDA per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2025522CR0301)

Under 9

Delibera gara: 20255131A0804 : S.GIUSEPPE ARESE BLU - ASO CERNUSCO U9

IL GIUDICE SPORTIVO

Esaminati gli Atti Ufficiali e rilevato che la gara non è stata disputata a causa della mancata presentazione della società ASO CERNUSCO U9, avvenuta in assenza di preventiva comunicazione;

VISTI

gli articoli 30 e 34 del Regolamento di Giustizia e l'articolo 26 del Regolamento Norme Generali

RITENUTO

che ricorrano i presupposti per l'adozione dei relativi provvedimenti

DELIBERA

- 1) di infliggere alla società ASO CERNUSCO U9 la perdita della gara con il risultato tecnico convenzionale di 6 - 18;
- 2) di comminare alla società ASO CERNUSCO U9 un'ammenda di 50 euro;
- 3) di infliggere alla società ASO CERNUSCO U9 una penalità utile ai fini dell'esclusione dal Campionato Provinciale, con aggiornamento del totale delle penalità maturate a n. 1 penalità.

Delibera affissa all'Albo in data 10/12/2025